



**A.S.L. TO3**

Azienda Sanitaria Locale  
di Collegno e Pinerolo

SEDE DI COLLEGNO

SEDE LEGALE PROVVISORIA

Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Collegno TO

Tel. 011.40171

SEDE DI PINEROLO

Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Pinerolo TO

Tel. 0121.2331

---

P.I./Cod. Fisc. 09735650013

**REGOLAMENTO DELLA  
CONFERENZA DEI SINDACI  
E DELLA RAPPRESENTANZA  
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3**  
*(approvato nella seduta dell'11 marzo 2008  
e modificato nella seduta del 14 dicembre 2009)*

## ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le attribuzioni della Conferenza dei Sindaci della Azienda Sanitaria Locale TO3 e della sua Rappresentanza, ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. ed ai sensi della normativa regionale concorrente (LL.RR. n. 39/1994, n. 8/1995, n. 10/1995, n. 18/2007).

## ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni rientranti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 e che attualmente sono i seguenti:

Airasca, Almese, Alpignano, Angrogna, Avigliana, Bardonecchia, Beinasco, Bibiana, Bobbio Pellice, Borgone di Susa, Bricherasio, Bruino, Bruzolo, Buriasco, Bussoleno, Buttigliera Alta, Campiglione Fenile, Cantalupa, Caprie, Caselette, Cavour, Cercenasco, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Collegno, Condove, Coazze, Cumiana, Druento, Exilles, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Giaglione, Giaveno, Givoletto, Gravere, Grugliasco, Inverso Pinasca, La Cassa, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Orbassano, Osasco, Oulx, Perosa Argentina, Perrero, Pianezza, Pinasca, Pinerolo, Piossasco, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Reano, Rivalta Torinese, Rivoli, Roletto, Rorà, Rosta, Roure, Rubiana, Salbertrand, Salza di Pinerolo, San Didero, Sangano, San Gillio, San Germano Chisone, San Giorio, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Sant'Antonino, Sant'Ambrogio, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Scalenghe, Sestriere, Susa, Trana, Torre Pellice, Usseaux, Vaie, Valdellatorre, Valgioie, Venaria, Venaus, Vigone, Villafranca Piemonte, Villarbasse, Villar Perosa, Villardora, Villarfocchiardo, Villar Pellice, Virle Piemonte, Volvera.

Ciascun Sindaco rappresenta un voto. Per la validità della seduta si applicano le disposizioni previste all'art. 9 del presente Regolamento.

Ogni Sindaco può delegare in sua vece un proprio rappresentante (assessore o consigliere comunale) con delega scritta valida esclusivamente per la seduta e per i temi elencati nell'ordine del giorno. E' consentita la delega per la partecipazione alle sedute della Conferenza dei Sindaci ad altro Sindaco; ciascun Sindaco potrà essere titolare di una sola delega per singola seduta.

In caso di dimissioni del Sindaco, e quindi di scioglimento del Consiglio Comunale, la

rappresentanza del Comune è esercitata dal Commissario Straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.

La durata della Conferenza dei Sindaci è uguale a quella del mandato amministrativo dei Comuni.

### ART. 3 - ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Alla Conferenza dei Sindaci compete:

- 1) l'approvazione del Regolamento della Conferenza;
- 2) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente della Conferenza in conformità al regolamento;
- 3) l'approvazione del Regolamento di disciplina della propria Rappresentanza;
- 4) l'elezione della Rappresentanza;
- 5) l'espressione del parere sulla determinazione in via definitiva della sede legale dell'Azienda;
- 6) l'esame della relazione della Rappresentanza circa l'andamento generale dell'attività dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18/2007 la Conferenza dei Sindaci, tramite la Rappresentanza secondo quanto stabilito dall'art. 15 della L.R. 10/1995:

- a) definisce, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le linee di indirizzo per l'elaborazione del piano attuativo locale;
- b) esamina ed esprime parere sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio di esercizio della Azienda Sanitaria e rimette alla Giunta regionale le proprie osservazioni;
- c) esprime i pareri previsti all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del D. Lgs. 502/1992, sull'operato del direttore generale dell'A.S.L. TO3 e del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano in quanto insistente sul proprio territorio di competenza;
- d) può richiedere alla Regione la revoca del direttore generale dell'ASL e del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, nel caso previsto dall'articolo 3-bis, comma 7, del d. lgs. 502/1992;
- e) designa un componente del collegio sindacale dell'ASL TO3;
- f) esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali.

Le attività poste in essere dalla Conferenza e dalla Rappresentanza dei Sindaci, oltre che al miglioramento ed al potenziamento dei servizi ospedalieri e territoriali dovranno:

- a) assicurare la massima integrazione tra le attività ed i servizi sanitari, quelli socio assistenziali e gli altri servizi sociali, quali che siano le forme di gestione adottate;
- b) assicurare il massimo raccordo tra l'Azienda Sanitaria, la Conferenza dei Sindaci e sua Rappresentanza, i Direttori di Distretto, i Comitati dei Sindaci di Distretto, i Presidenti di Comunità Montana e gli Enti Locali, nel rispetto dei ruoli assegnati a ciascuna istituzione od organismo.

#### ART. 4 - NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci viene eletto nella prima seduta tra i suoi componenti con votazione segreta e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Qualora in due successive tornate di votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza tornata, sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

Fino alla elezione del Presidente le funzioni dello stesso sono svolte dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.

E' esclusa la possibilità dell'elezione a Presidente di un soggetto che non riveste la carica di Sindaco.

La Conferenza nomina con le stesse modalità e con distinta votazione il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento assumendone le funzioni. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, la Conferenza sarà presieduta dal Sindaco più anziano d'età.

Con le stesse modalità previste per la votazione del Presidente e del Vice Presidente, è possibile la mozione di sfiducia agli stessi.

La perdita della carica di Sindaco per il Presidente ed il Vice Presidente della Conferenza determina la necessità di una nuova elezione del Presidente e del Vice Presidente della Conferenza; allo stesso modo si procede nel caso di decadenza o di incompatibilità sopravvenuta.

In caso di consultazioni elettorali che interessano la metà + 1 dei Comuni si procede alla elezione di un nuovo Presidente e Vice Presidente della Conferenza.

## ART. 5 – COMPITI DEL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA

Al Presidente spettano i seguenti compiti:

- convocare la Conferenza dei sindaci predisponendo il relativo ordine del giorno;
- proporre la trattazione degli oggetti secondo l'ordine del giorno;
- dirigere e moderare la discussione;
- concedere ai membri della Conferenza la facoltà di parlare seguendo l'ordine con il quale essi hanno chiesto la parola;
- mettere ai voti le proposte sulle quali la Conferenza è chiamata a deliberare e proclamare il risultato delle votazioni;
- dichiarare chiusa, sciolta o rinviata la seduta.

Il Presidente ha la facoltà di prendere la parola e di intervenire in qualsiasi momento della discussione; inoltre ha la facoltà di interrompere gli oratori che non rispettino le norme del regolamento e può, in caso di necessità, sospendere o sciogliere la seduta.

## ART. 6 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

La convocazione degli aventi diritto alla Conferenza dei Sindaci, avviene tramite avviso scritto che deve essere recapitato ai Sindaci dei rispettivi Comuni almeno cinque giorni precedenti la data della seduta, anche tramite comunicazione e-mail o fax.

E' ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta; entro 24 ore prima della seduta possono essere inseriti nuovi punti all'ordine del giorno della stessa.

Nell'avviso di convocazione, devono essere indicate: la data, l'ora, la sede della seduta, e gli argomenti di discussione.

L'avviso di convocazione può indicare anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione.

La seconda convocazione non potrà avvenire prima di 48 ore dalla seduta dichiarata deserta; in tale contesto non potranno essere discussi argomenti estranei all'ordine del giorno della prima convocazione.

Il Presidente deve inoltre convocare la Conferenza:

- a) su richiesta scritta di almeno 1/5 dei Componenti, i quali devono indicare nella richiesta gli argomenti da trattare corredandoli delle eventuali proposte;
- b) su richiesta del Direttore Generale dell'A.S.L. TO3;
- c) su richiesta del Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

La seduta della Conferenza dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta.

### ART. 7 - ORDINE DEL GIORNO

Gli argomenti iscritti all'ordine possono essere proposti:

- a) dal Presidente della Conferenza di sua iniziativa;
- b) dal Direttore Generale dell'A.S.L. TO3;
- c) dal Direttore Generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- d) da un quinto dei Consiglieri ;
- e) da ogni componente della rappresentanza.

L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è posta a disposizione dei componenti della Conferenza presso la struttura dell'A.S.L. TO3 deputata a svolgere le funzioni della Segreteria della Conferenza dei Sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; nei casi di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.

Con l'avviso di convocazione viene comunque trasmessa la documentazione disponibile via e-mail /cd-rom a tutti i Sindaci.

L'ordine del giorno viene esposto all'Albo Pretorio dell'A.S.L. e dei Comuni dell'A.S.L. TO3 almeno il giorno precedente a quello indicato nella convocazione.

Il Presidente può, anche su proposta dei componenti della Conferenza, modificare la successione degli argomenti da esaminare e riunire la discussione di punti connessi.

## ART. 8 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Le sedute della Conferenza sono aperte al pubblico che deve astenersi da ogni commento, fatto salvo il caso di trattazione di argomenti concernenti persone o casi in cui, con decisione motivata della Conferenza, sia stabilito di svolgere la seduta a porte chiuse.

## ART. 9 - QUORUM PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità della seduta in prima convocazione della Conferenza occorre che siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà + uno degli aventi diritto che contemporaneamente rappresentino anche la metà + uno dei residenti dell'A.S.L. TO3 calcolati sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili.

La seduta sarà dichiarata deserta qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stata raggiunta la doppia maggioranza di cui al comma precedente. Di tutte le sedute, anche di quelle dichiarate deserte, dovrà essere redatto apposito verbale.

Per la validità della seduta in seconda convocazione occorre la presenza di un terzo degli aventi diritto, che contemporaneamente rappresentino almeno il 30% + uno dei residenti dell'A.S.L. TO3 calcolati sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili.

La Conferenza delibera validamente a maggioranza dei presenti. E' richiesta la maggioranza assoluta dei componenti per l'approvazione del presente regolamento e nei casi previsti dalla legge.

I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta ma non nel numero dei votanti.

## ART. 10 - MODALITA' E FORME DI VOTAZIONE

I voti e le astensioni sono espressi per alzata di mano indicando eventuale delega, o per appello nominale se il presidente lo ritiene; la votazione deve essere segreta nei casi indicati dalla legge.

Le deliberazioni concernenti le persone sono adottate a scrutinio segreto.

Nel caso di votazione segreta il Presidente ne accerta l'esito coadiuvato da tre scrutatori scelti fra i componenti della seduta la cui identità viene riportata nel verbale.

Ogni componente ha diritto di far trascrivere sinteticamente nel verbale della seduta le motivazioni del suo voto.

La Conferenza dei Sindaci, a maggioranza dei presenti, può differire ad altra seduta la discussione dei punti dell' o.d.g. che non sono stati trattati ovvero invertire l'ordine degli argomenti elencati.

#### ART. 11 - CASI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DALLE DELIBERAZIONI

I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle leggi vigenti.

#### ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

Alle sedute della Conferenza possono partecipare senza diritto di voto:

- a) il Direttore Generale;
- b) il Direttore Amministrativo;
- c) il Direttore Sanitario;
- d) i Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati;
- e) altri funzionari dell'Azienda Sanitaria la cui partecipazione il Direttore Generale ritenga utile per la disamina degli atti di cui all'ordine del giorno, previa concertazione con il Presidente della Conferenza.

#### ART. 13 - FUNZIONI DI VERBALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Le funzioni di verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono a carico della struttura dell'A.S.L. TO3 deputata a svolgere le funzioni della Segreteria della Conferenza dei Sindaci.

Le deliberazioni sono affisse presso l'Albo Pretorio dell'A.S.L. TO3 e dei Comuni facenti parte dell'A.S.L. TO3.



## ART. 14 - NOMINA DELLA RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Conferenza dei sindaci dell'A.S.L. TO3 si compone di n. 5 componenti eletti tra i medesimi a scrutinio segreto ed è esclusa la possibilità dell'elezione a componente della Rappresentanza di un soggetto che non riveste la carica di Sindaco.

La composizione della rappresentanza, ai sensi dell'art. 15 delle L.R. 10/1995, dovrà tenere conto:

- a) della rappresentatività dei Comuni in ragione della loro dimensione demografica;
- b) della collocazione dei Comuni all'interno dei Distretti sociosanitari ai fini della massima articolazione possibile della loro rappresentatività territoriale.

Per la validità dell'elezione, vengono applicati gli stessi principi per la nomina del Presidente della Conferenza dei Sindaci stabiliti dall'art. 4 del presente Regolamento.

Ciascun componente della Conferenza esprime fino a cinque distinte preferenze e risultano eletti i primi cinque candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti espressi.

La perdita della carica di Sindaco per ciascun componente della Rappresentanza determina la necessità della relativa sostituzione; allo stesso modo si procede nel caso di decadenza o di incompatibilità sopravvenuta.

In caso di consultazioni elettorali che interessano la metà + 1 dei Comuni si procede alla elezione di una nuova Rappresentanza.

## ART. 15 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA RAPPRESENTANZA

Il Presidente della rappresentanza viene eletto tra i componenti nella prima seduta con votazione segreta a maggioranza assoluta (3 su 5).

La Presidenza della Conferenza dei Sindaci è compatibile con la Presidenza della Rappresentanza.

In caso di prima nomina, assenza temporanea, decadenza, incompatibilità od impossibilità sopravvenuta del Presidente, il componente più anziano presiede la prima seduta utile che avrà come primo punto all'ordine del giorno la nomina del Presidente.

In caso di mancata elezione, presiederà anche le successive sedute fino alla nomina del nuovo Presidente.

La seduta è valida con la presenza di tre componenti su cinque.

#### ART. 16 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA

Per il funzionamento della Rappresentanza si applicano le stesse regole e modalità della Conferenza ad esclusione della pubblicità delle sedute.

#### ART. 17 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA RAPPRESENTANZA

Le funzioni di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento della Conferenza dei Sindaci competono alla Rappresentanza nella sua collegialità.

Non è ammesso l'esercizio di tali funzioni da parte dei singoli componenti, quale manifestazione di volontà individuali, non riconducibili al Collegio nella sua interezza.

#### ART. 18 - RAPPORTI TRA CONFERENZA DEI SINDACI E RAPPRESENTANZA

La Rappresentanza ha l'obbligo di riferire alla Conferenza dei Sindaci almeno due volte all'anno in seduta plenaria sull'esercizio delle attribuzioni conferitele.

La Conferenza dei Sindaci, per iniziativa del suo Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno 1/5 dei suoi componenti, deve convocare apposita seduta per trattare argomenti, rientranti nelle proprie competenze.

#### ART. 19 -RILASCIO DI COPIA

I cittadini hanno diritto ad ottenere copia delle deliberazioni o dei regolamenti assunti dalla Conferenza o dalla Rappresentanza, con il solo rimborso delle spese di riproduzione degli atti e previo pagamento dell'imposta di bollo, purché ne facciano richiesta scritta.

## ART. 20 - FUNZIONI DI SEGRETERIA

Il supporto logistico per l'attività sia della Conferenza che della Rappresentanza è assicurato dall'Azienda Sanitaria Locale TO3, cui compete anche rendere disponibile idoneo personale per le funzioni di segretario alle riunioni programmate.

Delle sedute della Conferenza e della Rappresentanza saranno redatti appositi verbali, che saranno conservati presso la sede legale dell'A.S.L. TO3; copia di ciascun verbale dovrà essere trasmessa ai componenti del rispettivo organo, nonché ai Direttori dei distretti, ai Sindaci ed ai Presidenti delle Comunità Montane. I verbali saranno sottoscritti, oltre che dal funzionario verbalizzante, dal Presidente della Conferenza o dal Presidente della Rappresentanza.

In caso di assenza del personale con funzioni di segretario, tali funzioni verranno affidate dai rispettivi consessi ad un componente della Conferenza o della Rappresentanza.

## ART. 21 - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE

La Conferenza e la Rappresentanza hanno diritto di ottenere dal Direttore Generale tutte le notizie ed i chiarimenti utili e necessari per consentire il pieno esercizio delle proprie funzioni previste dalla legge.

In particolare al Presidente della Rappresentanza dei Sindaci devono essere trasmessi:

- l'elenco degli atti deliberativi assunti dal Direttore Generale con l'indicazione dell'oggetto, trasmissione che dovrà essere immediatamente successiva all'adozione dell'atto;
- le direttive e le disposizioni della Regione Piemonte;
- le istanze presentate dai Comuni, Comunità Montane, Consorzi ecc. facenti parte del territorio dell'A.S.L. TO3;
- le risoluzioni del Collegio Sindacale.

## ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni legislative, i regolamenti generali e speciali vigenti per le autonomie locali.